



PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER LA FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI SISTEMI IMPIANTABILI ATTIVI PER STIMOLAZIONE COCLEARE O OSSEA OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA (CAPOFILA) E ALLE SEGUENTI AZIENDE: ASST DELLA BRIANZA DI VIMERCATE (MB), ASST SETTE LAGHI DI VARESE, ASST NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI (MI), ASST SANTI PAOLO E CARLO E FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO (MANDANTI)

DOMANDA:

I. DISCIPLINARE Pag. 19 par. 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, punto a) : nel DGUE é quindi necessario indicare un elenco delle principali forniture effettuate nell'ultimo triennio o quinquennio, oppure non é richiesto in fase di presentazione offerta?

RISPOSTA:

Il DGUE va compilato con le informazioni richieste per le relative sezioni

In merito alla comprova del requisito, si fa presente che gli Enti pubblici e privati non rilasciano piú copia dei certificati di fornitura richiesti dai Fornitori, è quindi possibile fornire copia delle fatture emesse con autocertificazione che ne attesti la conformità agli originali? Diversamente quali altri mezzi di prova possono essere accettati che non implicino un rilascio di documenti da parte dei destinatari delle forniture?

RISPOSTA:

Si veda il D.lgs. 50/2016 nelle parti inerenti le modalità di comprova dei requisiti

DOMANDA:

punto b) per le sedi locali di aziende estere (come inequivocabilmente indicato presso la CCIAA), possono essere ritenute valide le presentazioni dei certificati ISO della casa madre?

RISPOSTA:

Si

DOMANDA:

II. DISCIPLINARE Pag. 41 par. 14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, punto 7):

si richiede di presentare l'iscrizione/domanda di iscrizione alle "white list" della Prefettura; si fa notare che i fornitori tenuti tassativamente all'iscrizione nella white list sono quelli che hanno come oggetto sociale attività comprese nell'elenco citato dall'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190/2012. Considerando che la nostra Azienda non rientra nei casi di cui sopra, si può semplicemente allegare un'autocertificazione in merito al mancato obbligo di iscrizione per il motivo appena descritto? O é richiesto comunque di allegare la domanda di iscrizione, in qualsiasi caso?



RISPOSTA:

Non si tratta di chiarimento, si prega di caricare la documentazione che si ritiene opportuno presentare

DOMANDA:

Buongiorno, chiediamo cortesi chiarimenti sulla cauzione provvisoria: I) potete confermarci che il beneficiario é l'Azienda capofila ovvero Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo , viale Golgi 19 ? PAVIA (PV), codice fiscale 00303490189 ? II) per la partecipazione a piú lotti, puó essere prodotta un'única cauzione con indicazione complessiva degli importi e dei lotti di partecipazione (oltre che all'oggetto della gara)?

RISPOSTA

Si

DOMANDA:

Chiarimento n. 1 In riferimento al lotto 1 ed alla griglia di punteggio indicata a p.26/27 del capitolato, premesso che è noto l'assoluto divieto di ingresso di elementi economici all'interno dell'offerta tecnica, chiediamo conferma che la presenza del parametro: "Sconto per impianti bilaterali (simultanei o sequenziali) valutando il miglioramento della percentuale di sconto sul secondo impianto" sia da considerarsi un refuso.

Buongiorno, nel Capitolato tecnico a pag. 27, in riferimento al Criterio di valutazione 2 , sub-criterio 2 per il Lotto 1, viene riportato tra gli altri parametri qualitativi: "Sconto per impianti bilaterali (simultanei o sequenziali) valutando il miglioramento della percentuale di sconto sul secondo impianto." Chiediamo se sia corretto inserire una valutazione di ordine economico tra gli elementi del punteggio tecnico; nel caso venisse confermata tale scelta, chiediamo in quale forma possa essere espresso tale sconto, dal momento in cui non é consentito inserire riferimenti economici nella documentazione tecnica - si invita a considerare che la semplice indicazione di un valore percentuale di sconto non puó essere un dato sufficiente senza sapere il prezzo per il primo impianto (informazione che però non puó essere inserita nell'offerta tecnica). Grazie Cordiali saluti

RISPOSTA

Trattasi di refuso

DOMANDA:

Chiarimento n. 2 In riferimento al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE segnaliamo quanto segue. Per la dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica-professionale, in aggiunta alla dimostrazione delle forniture analoghe di cui alla lettera a), è previsto



al punto b) che il concorrente debba essere in possesso di certificazioni UNI EN ISO. Tenuto conto del fatto che: 1) Prevedere il possesso di certificazioni quale requisito di idoneità soggettiva per la partecipazione a gara costituisce una limitazione alla massima concorrenza e preclude la presentazione di offerte da parte delle piccole e medie imprese; 2) L'Art. 87. (Certificazione delle qualità) del Codice Appalti prescrive che: 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste; 3) In giurisprudenza è pacifico l'orientamento che ammette come: si deve quindi riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono esclusivamente poter confidare sull'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o per venire al caso di specie [la specifica certificazione oggetto di controversia] sul rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese? (Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455; sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375); Per quanto sopra espresso la scrivente chiede quindi conferma che, in ossequio alla norma di cui all'art. 87 codice appalti ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale più consolidato, sia ammessa la possibilità di provare il possesso del requisito di idoneità tecnico professionale di cui al punto b) producendo misure equivalenti a garanzia della qualità in luogo delle certificazioni UNI EN ISO quali, a mero titolo di esempio: - Certificazioni di qualità del fabbricante dei prodotti offerti che coprono anche la qualità della distribuzione; - Adozione di procedure aziendali a garanzia della qualità dei processi operativi; - Adozione di Modello di Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001

RISPOSTA

Sono ammesse soluzioni equivalenti

DOMANDA:

Chiarimento n. 3 In considerazione del periodo estivo di chiusura per ferie, sia per le aziende che per le banche, siamo cortesemente a richiederVi di prorogare la scadenza per l'inserimento delle offerte almeno alla fine di settembre. Grazie. Cordiali saluti, Cochlear Italia Srl

RISPOSTA

Si conferma la scadenza attuale